

Trento, 1 ottobre 2010

Credito al consumo: ecco le nuove regole. Basteranno per garantire più trasparenza e correttezza?

È entrato in vigore il 19 settembre scorso il decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141, che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, introduce alcune novità in tema di contratti di credito ai consumatori, sistema la normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti in ambito bancario (Capo I del Testo Unico Bancario – TUB) e detta nuove regole per quanto riguarda gli intermediari finanziari. Di particolare interesse per i consumatori sono le modifiche sulla disciplina dei contratti di credito al consumo, finalizzate a garantire maggiori tutele e più trasparenza per i consumatori.

Si ricorda che con un “contratto di credito” un soggetto finanziatore (banca o finanziaria) concede o si impegna a concedere ad un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o altra facilitazione finanziaria.

Le nuove norme, che vanno a modificare il Testo Unico Bancario (decreto legislativo n.385/93) ed il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/05) si applicheranno a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e quelli oltre i 75.000 euro. Dall’entrata in vigore del decreto, la Banca d’Italia ed il CICR avranno tempo 120 giorni per emanare la normativa di dettaglio delle norme previste dal decreto, mentre banche, finanziatori ed intermediari del credito avranno 90 giorni di tempo dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione per adeguarsi al decreto. Ci vorrà quindi ancora qualche mese per avere un quadro completo della normativa.

Fra le novità più rilevanti previste dal decreto ricordiamo le seguenti:

recesso (ripensamento): il consumatore potrà recedere dal contratto, senza spese, né commissioni di estinzione anticipata, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, anche se il contratto è stato concluso in banca o nei locali commerciali del soggetto finanziatore o in quelli dell’intermediario. Il recesso si estende anche ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, come ad esempio l’eventuale polizza assicurativa stipulata a garanzia del rimborso del credito;

TAEG: deve includere tutte le spese relative al credito, inclusi i premi assicurativi, le spese di incasso delle rate, eventuali costi di gestione del c/c e della revolving card (se obbligatori per ottenere il prestito);

più trasparenza: il finanziatore deve consegnare al consumatore un modulo standardizzato per il credito (cd. Ebic), che riporti in dettaglio costi e spese del credito e i diritti del consumatore;

annunci pubblicitari: le informazioni riguardanti il tasso di interesse, le spese comprese nel costo totale del credito, l'ammontare delle rate, il TAEG, la durata del contratto, l'importo totale da rimborsare devono comparire in forma chiara, coincisa e graficamente evidenziata;

acquisto a rate senza consegna del bene: se il fornitore di beni o servizi è inadempiente (inadempimento grave), dopo la costituzione in mora del negoziante, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito collegato. Il consumatore non deve dimostrare la cd. "esclusiva". La finanziaria deve restituire le rate già versate e rivalersi sul negoziante;

contratto di credito collegato: si tratta del contratto stipulato esclusivamente per finanziare la fornitura di un bene o di un servizio se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. Nel caso in cui il consumatore eserciti (legittimamente) il diritto di recesso (ripensamento) dal contratto di fornitura del bene o del servizio, il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità;

rimborso anticipato del credito: può avvenire in qualsiasi momento ed il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto. Il finanziatore invece ha diritto ad un indennizzo equo nella misura specificata dal decreto (art. 125-sexies).

“Non possiamo al momento dire se le nuove norme porteranno ad un miglioramento effettivo delle tutele per i consumatori – affermano dal CRCTCU. Una cosa sono infatti i diritti e gli obblighi previsti in astratto dalla legge, un'altra è il rispetto nella pratica delle regole da parte dei soggetti finanziatori e loro intermediari. L'esperienza ci insegna che anche nel recente passato la scarsa trasparenza e le pratiche scorrette sono state all'ordine del giorno.

A coloro che si accingono a chiedere un prestito al consumo diciamo: prima di impegnarvi in qualsiasi contratto, fatevi rilasciare sempre almeno un'offerta dalla banca e consultatevi con i nostri esperti o altri esperti indipendenti. Occhio in particolare ai costi e alle spese, anche quelle accessorie al prestito vero e proprio!”